



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/05/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 30/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	TICHEFA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BALIAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COFFONE	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MONTINO ASTORRE - DE ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 401

Oggetto:

Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie.



401 30 MAG. 2008 *lm*

**OGGETTO:** Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed, in particolare, l'art. 55;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO, in particolare, l'art. 3 bis, comma 8, del succitato decreto legislativo 502/92, ove è previsto che il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2005, n. 685, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la



401 30 MAG. 2008 *ly*

Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e di dover applicare il su citato schema di contratto anche al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni regolanti il rapporto di lavoro contenute nella l.r. 6 agosto 1999, n.11;

VISTA la propria deliberazione n. 120 del 7 marzo 2006 con la quale si è estesa l'applicazione dello schema contrattuale dei direttori generali delle Aziende sanitarie ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) nonché sono state introdotte alcune modifiche allo schema di cui alla D.G.R. n. 685/2005 per quanto concerne il contratto di prestazione d'opera intellettuale del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

PRESO ATTO che con le sotto indicate deliberazioni sono stati disciplinati alcuni specifici aspetti relativi al rapporto di prestazione d'opera professionale dei direttori generali delle aziende sanitarie ed in particolare:

- la D.G.R. 23 novembre 2001 n. 1757 "D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 – aggiornamento del trattamento economico annuo dei direttori generali delle Aziende UU.SS.LL., delle Aziende ospedaliere e degli enti sanitari regionali" così come integrata dalla D.G.R. n.188 del 19/3/04 concernente il trattamento economico del direttore generale dell'Azienda USL Rieti;
- la D.G.R. n. 340 del 18 marzo 2005 concernente "Corsi di formazione manageriale ai sensi del D.P.C.M. 19/07/95, n. 502, così come modificato dal successivo D.P.C.M. 31/05/01, n. 319. Integrazione del trattamento economico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie";
- la D.G.R. n. 275 del 4 marzo 2005 concernente "Attuazione dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002" con cui è stato disposto che è risolto *ope legis* il contratto del direttore generale al quale sia stato comunicato l'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnato in sede di concordamento dei budget annuali effettuata dalla competente Direzione Regionale S.S.R. e approvata dalla Giunta regionale, con la previsione che la risoluzione automatica del contratto avviene a far data dalla ricezione dell'esito negativo della verifica;
- la D.G.R. n. 849 del 3 settembre 2004 con la quale è stato definito il trattamento economico del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza sanitaria ARES 118;

VISTO che con la deliberazione n.370 del 29 maggio 2007 è stata inserita all'art.6 dello schema di contratto approvato con la D.G.R. n.685 del 26 luglio 2005 una ulteriore clausola di risoluzione contrattuale a seguito di sentenza che disponga la reintegrazione nelle funzioni di un precedente direttore generale;



401 30 MAG. 2008 *ly*

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n.266 "Legge finanziaria 2006" ed in particolare l'art. 1, comma 274, ove è previsto l'obbligo per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie, in caso di squilibrio economico-finanziario, di presentare Piani di rientro a pena di decadenza;

VISTA l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.311, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005, ed in particolare l'art. 3, comma 8, ove si stabilisce che ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale costituisce grave inadempienza il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario;

CONSIDERATO che con la sentenza n.104/07 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme regionali in materia di "spoil system" ed in particolare del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge regionale 11/11/04, n.1 (Nuovo Statuto della regione Lazio) e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della l.r. 17/02/05, n.9;

*6*  
RITENUTO opportuno, anche sulla base di principi indicati dalla giurisprudenza intervenuta in materia, di inserire nello schema contrattuale apposita clausola riguardante una forma di tutela legale dell'organo di vertice aziendale in caso di procedimento penale;

RITENUTO altresì di dover inserire nello schema di contratto una clausola ove si prevede la valutazione ai fini della verifica dei direttori generali ex art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni del conseguimento dell'attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria entro diciotto mesi dalla nomina ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4, del suddetto decreto legislativo;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare un nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione al fine di una regolamentazione dei rapporti di lavoro con i direttori generali delle aziende sanitarie in conformità alle su richiamate disposizioni amministrative e normative di recente introduzione;

RITENUTO in particolare di dover aggiungere allo schema di contratto approvato con la D.G.R. 26 luglio 2005, n. 685 le seguenti clausole contrattuali:

all'art.5 dopo il punto 1:



401 30 MAG. 2008 *ly*

- "In sede di verifica di cui al punto 1) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.311, costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale"
- "La mancata produzione entro diciotto mesi dalla nomina del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, costituisce elemento di valutazione ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale".

all'art.6 dopo il punto 1:

- "Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziari il direttore generale presenta all'Assessorato alla Sanità un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n.266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto";

all'art.6 dopo il punto 3:

- " In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazioni nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.";

il seguente nuovo art. 7:

-“Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.

A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva”;



601 30 MAG. 2008

*M*

nonchè di eliminare dall'art. 6 del suddetto schema la seguente clausola contrattuale:

- "Il presente contratto si intende risolto di diritto a seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza previste all'art. 55, comma 5, del Nuovo Statuto della Regione Lazio, di cui alla legge statutaria 11 novembre 2004, n.1";

RITENUTO altresì opportuno confermare la tabella ricognitiva di cui alla precedente D.G.R. n. 685 del 26.07.2005, ove sono indicati a fianco di ciascuna azienda sanitaria i singoli trattamenti economici spettanti ai suddetti direttori generali;

VISTO lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale (allegato "A"), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la tabella riassuntiva ove sono indicati i singoli trattamenti economici dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, così come determinati dai provvedimenti di Giunta regionale sopra richiamati (Allegato "B"), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

- di approvare il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale con le modifiche indicate nelle premesse della presente deliberazione, di cui all'Allegato "A", tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie. Tale schema di contratto si applica anche ai direttori generali degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) ed al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ai sensi della D.G.R. n. 120/06. Il presente schema di contratto, sostitutivo dei precedenti schemi contrattuali approvati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare la tabella riassuntiva allegata alla precedente D.G.R. n. 685 del 26.07.2005 ove sono indicati i singoli trattamenti economici dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'I.Z.S. (Allegato "B").

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.



"allegato A.doc"




"allegato B.doc"

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

25 GIU. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 401 *lu*  
DEL 30 MAG 2008

Allegato "A"

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 3 bis comma 8;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PREMESSO**



- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n. ... del / / , ai sensi dell'art. 55 dello Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, alla nomina del ..... quale Direttore Generale dell'Azienda.....;
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni, è stato regolamentato il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n.....del...../...../....., è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che il dott..... ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina di direttore generale previste dall'art. 3, comma 9 e 11, del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) La Regione Lazio, rappresentata da....., nato a ....., in qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Roma, Via C. Colombo, 212 (00147), codice fiscale 80143490581, conferisce con D.P.R.n.....del.....l'incarico di direttore generale dell'Azienda

LA BELLA  
NE GIO

.....al dott. ....  
nato a ..... il ..... codice  
fiscale.....residente in.....

- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'art. 3 bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente contratto, l'incarico ha durata di ..... a decorrere dalla data.....
- 4) L'incarico di direttore generale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18/1994, così come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2006, n.4, cessa in ogni caso al compimento del settantesimo anno di età.
- 5) Il direttore generale si impegna a produrre alla struttura dell'Assessorato alla Sanità competente in materia di nomine, entro i 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione in conformità all'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 229/99.


LA BELLA  
NE GIO

Art. 2  
(Oggetto)


- 1) Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalle legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelli individuati nell'atto di nomina nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3  
(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 1) Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario da lui stesso nominati.
- 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.


- 
- 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
  - 4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
  - 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4  
(Compenso)

- 
- 1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, di Euro ....., come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta regionale (Allegato B);
  - 2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
  - 3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
  - 4) La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 bis del D.Lvo 502/1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione.

Art. 5  
(Verifica)

- 1) Trascorsi 18 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati all'atto di nomina e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs 229/99.
- 2) "In sede di verifica di cui al punto 1) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.311, costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale"
- 3) "La mancata produzione entro diciotto mesi dalla nomina del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, di



cui all'art. 3-bis, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, costituisce elemento di valutazione ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale”.

#### Art. 6


##### (Risoluzione del contratto – recesso anticipato)

- 1) In caso di assenza o impedimento del direttore generale che si protragga oltre sei mesi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in tutti gli altri casi previsti dalla stessa legge previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, il Presidente della Regione adotta il provvedimento di sostituzione dello stesso e procede alla nomina del nuovo direttore generale.
- 2) "Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziari il direttore generale presenta all'Assessorato alla Sanità un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n.266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto”.
- 3) Il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi dell'art. dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002, a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali, effettuata dalla competente Direzione Regionale e approvata dalla Giunta regionale.
- 4) In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazioni nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 5) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art.3 bis, comma VI, del d.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 6) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

#### Art.7

##### (Tutela legale)

- 1) Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.

- 
- 2) A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva”;

Art. 8  
(Norme Applicabili)

- 1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazione ed integrazioni e dal presente contratto si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.9  
(Spese di registrazione e bollo)

- 6) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott.....

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile il dott..... dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3, 5 e 6.

Roma, li.....

Il Presidente della Regione





ALLEG. alla DELIB. N. 401 *ly*  
DEL 30 MAG 2008

**Allegato B**

**TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO DEI DIRETTORI GENERALI**

- Aziende USL ed Ospedaliere: D.G.R. 23 novembre 2001, n. 1757 così come integrata dalla D.G.R. 19 marzo 2004 n. 188;
- ARES 118: D.G.R. 3 settembre 2004, n. 849;
- I.Z.S.: D.G.R. 17 ottobre 2000, n. 2117.

Azienda USL RM"A"	153.387,70 Euro
Azienda USL RM"B"	151.838,33 Euro
Azienda USL RM"C"	153.387,70 Euro
Azienda USL RM"D"	150.288,96 Euro
Azienda USL RM"E"	150.288,96 Euro
Azienda USL RM"F"	144.091,47 Euro
Azienda USL RM"G"	151.838,33 Euro
Azienda USL RM"H"	153.387,70 Euro
Azienda USL Viterbo	150.288,96 Euro
Azienda USL Rieti	150.288,95 Euro
Azienda USL Frosinone	154.937,07 Euro
Azienda USL Latina	153.387,70 Euro
A.O. S.Camillo-Forlanini	154.937,07 Euro
A.O.S.Giovanni-Addolorata	151.838,33 Euro
A.O.S.Filippo Neri	148.739,59 Euro
A.O.S.Andrea	148.739,59 Euro
ARES 118	151.528,45 Euro
Ist. Zooprof. Sper. Lazio e Toscana	154.937,06 Euro

